



Modello Organizzativo della Protezione Dati Personali dell'INGV (MOP)

Introduzione

| | |
|-------------------|---|
| Articolo 1 | Oggetto e ambito di applicazione |
| Articolo 2 | Esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali |
| Articolo 3 | Attività di coordinamento |
| Articolo 4 | Funzioni del titolare |
| Articolo 5 | Responsabile del trattamento |
| Articolo 6 | Violazione dei dati personali |
| Nota | Normative di settore |

Introduzione

La descrizione del sistema di gestione per la protezione dei dati personali costituisce il Modello Organizzativo Privacy (*privacy* intesa nell'accezione di protezione dei dati personali, non di riservatezza nella vita privata).

Ai fini del presente documento si intende per:

- GDPR/Regolamento: il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679;
- Codice Privacy/Codice: d.lgs. 196/2003 come novellato dal d.lgs. 101/2018;
- dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile in INGV. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute in INGV con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- titolare del trattamento: l'INGV nelle sue articolazioni organizzative;
- responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, estranea all'INGV che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (con cui esiste un accordo/contratto);
- violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

- INGV è il titolare del trattamento dei dati personali.
- Il presente modello organizzativo individua i soggetti mediante i quali INGV esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.
- Le disposizioni si applicano alle articolazioni dell'ente come descritto nel suo organigramma e funzionigramma approvato dal CdA, nelle strutture ove vi sia trattamento di dati personali (anche la sola archiviazione).
- Quando ricorra l'ipotesi di contitolarità con l'INGV, le rispettive responsabilità sono disciplinate da accordi.



Articolo 2

(Esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali)

In conformità all'assetto organizzativo dell'Istituto, i soggetti individuati per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, sono i direttori di sede e sezione, di direzioni centrali, i responsabili di centri servizi, e le posizioni organizzative, di settore e ufficio quando necessario al trattamento dei dati personali e alla supervisione degli autorizzati al trattamento (*organigramma privacy*).

Articolo 3

(Attività di coordinamento)

1. Il Presidente pro tempore, legale rappresentante, esercita la titolarità in giudizio e di fronte all'Autorità, designa i soggetti autorizzati (ex art. 2-quaterdecies del Codice, referenti del titolare o esercenti le funzioni operative del titolare per l'Istituto), nomina il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) e ne dà comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali e alle Strutture interessate.
2. Il Direttore generale svolge funzioni di coordinamento delle figure componenti l'*organigramma privacy*, fornendo indicazioni di carattere generale in termini di definizione delle policy in materia di trattamento dei dati personali. Altresì, indica le modalità operative per l'organizzazione del registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del Regolamento.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Direttore generale si avvale di una struttura di supporto tecnico e metodologico posta nell'ambito della Direzione generale.

Articolo 4

(Funzioni del titolare)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, nell'ambito delle relative strutture organizzative cui sono preposti, assicurano il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento e dalla normativa nazionale in capo al titolare del trattamento.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti anche ad attuare nel rispetto delle proprie competenze e, ove necessario, in collaborazione con i servizi informatici e responsabili della sicurezza, attuare le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente alle disposizioni del Regolamento.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 sono altresì affidati i seguenti compiti:
 - a) definire finalità, mezzi di trattamento e rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi previsti in caso di contitolarità del dato personale ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento;
 - b) designare gli autorizzati al trattamento dei dati personali, se è il caso anche sulla base delle proposte dei responsabili dei procedimenti, fornendo adeguate istruzioni per il loro corretto trattamento;
 - c) stipulare i contratti di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento, per disciplinare il rapporto con il responsabile del trattamento di cui all'articolo 7;
 - d) supportare il titolare nella notifica al Garante della Protezione dei Dati Personali le violazioni dei dati personali (*data breach*) e provvedere alla comunicazione della violazione agli interessati, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento, secondo quanto disposto all'articolo 9, e darne informativa al Direttore generale e al DPO;
 - e) si invitano a nominare un "referente" interno alla struttura per il supporto all'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento e alle attività di gestione degli adempimenti connessi alla protezione dei dati nonché come punto di contatto con il DPO;



- f) effettuare, ove necessario, l'analisi del rischio e la valutazione d'impatto di cui all'articolo 35 del Regolamento;
- g) provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, con riferimento agli ambiti di competenza delle strutture cui sono preposti;
- h) adottare misure appropriate al fine di garantire l'esercizio dei diritti di coloro i cui dati personali sono oggetto di trattamento previsti agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del Regolamento;
- i) verificare la corretta predisposizione delle informative e curarne il costante aggiornamento.

Articolo 5

(Responsabile del trattamento)

1. La funzione di responsabile del trattamento discende da contratto o altro atto giuridico, sottoscritto dal titolare del trattamento ossia da chi ne esercita le funzioni, ai sensi dell'art.2.
2. Il responsabile del trattamento tratta i dati personali in applicazione di quanto espressamente previsto nel contratto o in altro atto giuridico di cui al comma 1, e ai sensi degli articoli 28, 29, 30 e 31 del regolamento, in ordine a:

- a) materia disciplinata e durata del trattamento;
- b) natura e le finalità del trattamento;
- c) tipo di dati personali;
- d) categorie di interessati;
- e) obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Articolo 6

(Violazione dei dati personali)

1. Chiunque venga a conoscenza di una violazione dei dati personali è tenuto a segnalarlo, per il tramite del proprio superiore gerarchico, al soggetto che esercita le funzioni di titolare del trattamento che deve provvedere tempestivamente ai sensi del presente articolo.
2. Il responsabile del trattamento informa il soggetto che esercita le funzioni di titolare del trattamento tempestivamente, dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
3. Il soggetto che esercita le funzioni di titolare del trattamento, ove possibile, notifica la possibile violazione al legale rappresentante, al Direttore generale e al DPO non appena dei dati personali al Garante della protezione dei dati personali entro 72 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la stessa violazione presenti un rischio per la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. La notifica viene effettuata, prevedendo almeno gli elementi indicati al paragrafo 3 dell'art. 33 del Regolamento.
4. La notifica al Garante della protezione dei dati personali effettuata oltre le 72 ore, deve essere motivata (*).
5. Le specifiche modalità operative per la segnalazione e gestione dei casi di violazione dei dati personali sono disciplinate mediante le linee guida di cui si è dotato l'ente (disciplinare per i *data breach*).
6. L'ente si dota di un Registro delle Violazioni ex art. 33 par. 5 GDPR condiviso dalle varie strutture dell'ente e dai suoi servizi informatici, per tenere traccia dei tentativi di violazione del perimetro e dell'eventuale accesso ai dati personali, che permette di descrivere e produrre materiale per le eventuali denunce (cfr. il diagramma di flusso del disciplinare per i *data breach*).

(*). Secondo la NIS 2, una pre-analisi va condotta entro le 24 ore dall'incidente se si riscontra una violazione del perimetro di sicurezza.



Normative di settore

- Regolamento UE 2016/679.
- Normativa nazionale di coordinamento e precisazione: D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018.
- Direttiva 2002/58/CE *ePrivacy*.
- Provvedimenti Autorità di controllo europee.
- Provvedimenti del Garante e Autorità di controllo nazionali.
- Linee Guida Comitato Europeo Protezione dati (EDPB, ex Working Party 29).
- Codici di condotta settoriali.
- Regolamento UE 526/2013 (Cybersecurity Act) e s.m.i.
- Legge n. 90 del 28 giugno 2024, “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” (c.d. “Legge sulla Cybersicurezza”).
- Decreto Legislativo n. 138/2024, che recepisce la direttiva (UE) 2022/2555 o NIS 2 (a decorrere dal 18 ottobre 2024).
- Regolamento UE 2022/868 (Data Governance Act, DGA).
- Regolamento UE 2023/2854 (Data Act, DA).
- Regolamento UE 1689/2024 (IA Act).

Per le figure e i termini in ambito protezione dati, si veda il riferimento bibliografico:

“Gli enti di ricerca e la protezione dei dati personali. Una introduzione”. L. Badiali. *Miscellanea*, 56 (2020). INGV.